

## **Approfondimenti sull'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori**

Il diritto all'assegno decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza di tre figli minori e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare. I requisiti previsti per richiedere l'assegno devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima.

Quindi se il terzo figlio minore nasce ad esempio il 15 maggio 2011, il genitore beneficiario ha diritto all'assegno dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2011; mentre se uno dei tre figli diventa maggiorenne il 15 maggio 2011 il genitore beneficiario riceverà l'assegno relativo al periodo dal 1° gennaio 2011 fino al 31 maggio 2011.

**I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.**

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato accertata l'**irreperibilità del richiedente**, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che **il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoriale** anche su uno solo dei tre figli minori **o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile** in caso di condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla **concessione dell'assegno**, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, **in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori**, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

Nel caso in cui il genitore avente diritto sia **deceduto** prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno, che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso, può essere concesso, **su domanda, all'altro genitore** dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, **ovvero**, in caso di assenza dell'altro genitore nella stessa famiglia anagrafica, ad un **altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori**.

